

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n. 7. "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 3021 di data 13 dicembre 2021

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;

Richiesta dell'impresa individuale BATTISTI GIUSEPPE di autorizzazione all'esecuzione di lavori per la realizzazione di un gazebo per la distribuzione esterna di alimenti a servizio del ristoro denominato "Baita Tre Larici", sulla p.ed. 678 e p.f. 1411 in C.C. Peio, nell'area sciistica di Peio, in Comune di Peio.

- diniego di autorizzazione.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

Giorgio CESTARI Presidente f.f.

Silvio DALMASO componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci

Luca MALESANI componente supplente Servizio foreste

Sara SBETTI componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio

Claudio PALLAORO componente supplente APPA – Settore qualità ambientale

Sergio BENIGNI componente supplente Servizio prevenzione rischi

Paola VISINTAINER componente supplente Servizio geologico

Ruggero VALENTINOTTI componente supplente Servizio bacini montani

Elisabetta ROMAGNONI componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 29 aprile 2021, prot. n. 292697, con la quale l'impresa individuale Battisti Giuseppe, con sede a Peio, Via di Noval Cauda, 6, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 della I.p. 21 aprile 1987, n. 7, l'autorizzazione all'esecuzione di lavori per la realizzazione di un gazebo per la distribuzione esterna di alimenti a servizio del ristoro denominato "Baita Tre Larici", sulla p.ed. 678 e p.f. 1411 in C.C. Peio, nell'area sciistica di Peio, in Comune di Peio.

Visti gli elaborati progettuali presentati in allegato alla domanda evidenzianti i lavori proposti, a firma del geom. Carlo Podetti, rappresentati nei file sotto riportati e conservati nel protocollo provinciale PiTre:

progr.	denominazione file	prot.	data	allegato
1	relazione tecnica gazebo.pdf	292697	29/04/2021	A03
2	Tavola1.pdf	292697	29/04/2021	A05

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di un gazebo ad uso distribuzione esterna a servizio dell'attività del ristoro denominato "Baita Tre Larici", in p.ed. 678 e p.f. 1411 C.C. Peio. Si tratta di manufatto realizzato interamente in legno di larice, ad esclusione del basamento d'appoggio a terra, finalizzato al ricavo di piccolo ambiente per il confezionamento e la preparazione di pasti. Il gazebo ha le seguenti dimensioni lorde in pianta: ml. 4,90 x ml. 3,00 per una superficie lorda di complessivi mq. 15,00 ed una SUN netta di mq. 12,40. L'altezza prevista è di ml. 2,50 in appoggio banchina e ml. 3,50 al colmo.

Considerato che nella seduta di data 24 maggio u.s. la Commissione di coordinamento ha ritenuto di non autorizzare l'intervento perchè lo stesso risulta non conforme alle norme di attuazione dell'Ente Parco Naturale dello Stelvio; il gazebo, infatti, non si configura come struttura di limitata entità facilmente rimovibile, come previsto dall'art. 4.2.5 di tale norma.

La Commissione di coordinamento, ai sensi dell'art. 27 bis della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, con nota di data 8 giugno 2021, ha dato comunicazione al richiedente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, dando la possibilità di presentare eventuali osservazioni o soluzioni alternative.

Con nota di data 10 giugno 2021, il richiedente ha chiesto alla Commissione di coordinamento, una proroga temporale di 40 giorni oltre al termine stabilito nella comunicazione, per poter inviare le proprie osservazioni o soluzioni alternative alla comunicazione di preavviso di diniego di autorizzazione.

Scaduto tale termine temporale senza ricezione di alcuna documentazione od osservazione alla comunicazione ai motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza la Commissione ratifica il parere precedentemente espresso

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;

delibera

- 1. di <u>non autorizzare</u> l'impresa individuale Battisti Giuseppe, con sede a Peio, via di Noval Cauda, 6, all'esecuzione dei lavori di realizzazione di un gazebo per la distribuzione esterna a servizio del ristoro denominato "Baita Tre Larici" sulla p.ed. 678 e p.f. 1411 C.C. Peio, nell'area sciistica di Peio, in Comune di Peio, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
- 2. di rendere noto che, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F. - dott. Giorgio Cestari -

AN/fr